

Comune di Savignone

Provincia di Genova



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Approvato con DCC n. 50 del 25.09.1997)

(Modificato con DCC n. 26 del 29.06.2012)

(Modificato con DCC n. 6 del 25.03.2019)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

-classe v-

(Decreto Lgs.15 novembre 1993 n. 507)

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 2998 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno a cui è riferito il bilancio medesimo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI¹.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA'
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONE

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 15 per ogni mille abitanti o porzione talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 3087 abitanti al 31.12.2018, la superficie complessiva risulta definita in mq.60.

Art. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale ovvero ai soggetti iscritti nell'albo nazionale dei concessionari.

TITOLO II – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Si considerano rilevati ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le firme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandiere, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 11 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.
Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art.9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, o entro la data prorogata con Deliberazione di Giunta Comunale, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art.12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D.lgs. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione e deve essere corrisposta in una unica soluzione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento su c.c. postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore ai 50 centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta sempre in unica soluzione.

Art. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, anche all'interno degli edifici comunali, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude

quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o da accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 – PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva si effettua secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art. 18 – RIMBORSI

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

Art. 19 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.2 del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Volgano al riguardo e dove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni di legge.

Art. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA

1 . Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.

La tariffa dell'imposta va calcolata per ogni mq di superficie e per anno solare e viene determinata con Deliberazione di Giunta Comunale come allegato al Bilancio di Previsione.

- 2 . Per la fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3 . Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
- 4 . Per la pubblicità di cui ai commi precedenti vengono applicate una tariffa A) per impianti con superficie fino a mq. 5,50 ed una tariffa B) per superfici comprese tra mq. 5.5 e 8.5. Per la superfici superiori ai mq 8,5 si applica la maggiorazione del 100% sulla tariffa B).

Art. 21 – PUBBLICITA' CON VEICOLI

1. Si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ed è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.11, comma 1;
2. per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddette sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 507/93 di cui alla Deliberazione GC che determina le tariffe per l'anno di imposizione.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il Proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 23 – PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93 come determinata con Deliberazione GC per l'anno di contribuzione. Non

sono ammesse pubblicità con striscioni da parte di un medesimo utente o di ditta a lui ascrivibile per oltre 30 giorni.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiali distribuiti.
5. Per la pubblicità effettuata da comitati a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art.41, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione.
6. Per la pubblicità effettuata con gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (convertito con L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta è dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

Art. 24 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

Le esenzioni di imposta sono applicate come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 come modificato dalla Legge 28.12.2001, n. 448 e con le modalità di cui al presente Regolamento Comunale.

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 25 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA

Sono esenti dall’imposta:

- a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita ;
- e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all’art. 22;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati ove per insegna di esercizio, ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610 s’intende “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da

simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, escluso lo striscione o il telone plastico, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi commerciali diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione .

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è calcolata per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione di essi

Per manifesti di misura superiore si considerano i multipli dei fogli così come segue:

- 100x140 = 2 fogli
- 140x200 = 4 fogli ecc.

I diritti vengono approvati dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione da allegare al bilancio di previsione di ogni anno e qualora non siano rivisti vigono quelli approvati con l'ultima Deliberazione esecutiva per legge. Hanno efficacia dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

- 2) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento. Per ogni commissione

inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento.

- 3) Le maggiorazioni sono cumulabili.
- 4) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 5) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzata con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

Art. 29 – ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e di codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle

categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle missioni.

Art. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

- 1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire € 18,50 (diritto d'urgenza) per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al **vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali**.

E' ammesso il ricorso dell'adesione secondo i dettati del citato Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni e dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 34 – INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura corrente aumentati di due punti percentuali per ogni anno compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi correnti spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione

della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di accertamento; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, come previsto dalla legge, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente della procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 36 – OGGETTO

Il presente Titolo il piano generale degli impianti del comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 37 – IMPIANTI PUBBLICITARI – CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardi dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da una

apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di modificazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a mt. 3.50 dal piano stradale e possono essere vietate nei casi previsti dall'apposito Regolamento sulla Pubblicità sulle Strade.

Art. 38 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta ai sensi del vigente Regolamento sulla Pubblicità sulle Strade.

Art. 39 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune dispone, ai sensi di legge la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati all'affissione dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di validità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzioni di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o al defissione o copertura dell'affissione abusiva con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento

delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del contributo evaso.

Viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora non si provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, si procederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro.

Art. 40 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

La pubblicità deve essere effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, ed è vietata dalle ore 22.00 20:00 alle ore 09:00 e va effettuata secondo i limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica;

- a) È vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- b) L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 41 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 – OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionali, sociale e commerciale e vengono gestite dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

- a) Gli impianti, di norme, sono costituiti da strutture metalliche o in legno che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI,
Supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - Verticali
 - cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
 - Orizzontali
 - cm 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140
- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI),
Costituite da tabelle di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro o in legno di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo o verniciatura, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle mono facciali e precisamente:

- Verticali
 - cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
 - Orizzontali
 - cm 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140
- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS),
Vi rientrano quegli impianto normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600 x 300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

1- QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

- a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 5 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

– IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE,

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalla Città Metropolitana e dalle regioni o da altri enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b;

– IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NECROLOGI,

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b;

– IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI E A QUELLE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA,

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e non per un quantitativo pari rispettivamente al 60% + 10% della superficie complessiva di cui all'art.6/b;

b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art.18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

3- IMPIANTI GIÀ INSTALLATI – DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di modificazione del presente Regolamento.

Ove del caso disporrà, la Giunta Comunale sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 42 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1-La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di modificazione del presente Regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenza del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulate dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 43 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria (art. 9.7 D.Lgs. 507/93), la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie dall'art.18, comma 3, del citato D.Lgs. 507/93.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 42, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazio ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

TITOLO VI – NORMA FINALE E TRANSITORIA

Art. 44 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, dalla Legge 449/97 e della Legge 448/99 nonché delle leggi 515/94, 388/2000, 296/06, dal vigente Codice della Strada e dalla Legge di Bilancio 2019.

Art. 45 – NORMA TRANSITORIA

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore delle modificazioni del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni di legge, dovranno essere adeguate alla nuova normativa entro sei mesi dall'esecutività della Deliberazione di approvazione delle integrazioni e modificazioni. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Art. 46 – ENTRATA IN VIGORE

. Le disposizioni del presente Regolamento, come modificato ed integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2019, avranno efficacia dal 1° gennaio 2019 fatti salvi gli interventi legislativi in materia antecedenti alla medesima data. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle normative vigenti in materia e al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.